

Savigliano, 12/04/2021

Prot. n. 05/2021

DEROGHE PER I CONTRATTI A TERMINE DURANTE L'EMERGENZA

Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina dei contratti a termine è stata oggetto di alcune temporanee modifiche.

CONTRATTI A TERMINE DURANTE LA FRUIZIONE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19

In deroga alla normativa ordinaria, presso le unità produttive **in cui sono in atto sospensioni o riduzioni per cassa integrazione con causale covid-19**:

- ❖ è possibile rinnovare/prorogare i contratti a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione);
- ❖ non si è tenuti al rispetto degli intervalli temporali stabiliti in caso di riassunzione del lavoratore.

La deroga riguarda la proroga o il rinnovo dei contratti in essere nelle suddette unità produttive, **ma non la stipula di un nuovo contratto** a termine o di somministrazione.

PROROGA/RINNOVO ACAUSALI

Fino al 31 dicembre 2021, è possibile per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi:

- ❖ prorogare/rinnovare contratti a termine anche in assenza delle causali (qualora previste dalla normativa ordinaria).
- ❖ prorogare i contratti a termine anche oltre il numero massimo di proroghe consentite dalla disciplina ordinaria (4 proroghe);
- ❖ rinnovare i contratti a termine senza il rispetto dello "stop and go" (periodo di intervallo di 10 o 20 giorni tra un contratto a termine e l'altro).

Il contratto a termine non può comunque superare la **durata massima di 24 mesi** e l'atto di proroga o rinnovo deve intervenire entro il 31/12/2021.

Possono avvalersi della deroga a partire dal 23 marzo 2021 anche i datori di lavoro che ne avessero già usufruito sulla base della previgente disciplina.